

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. 140

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001.

Vigente al: 13-5-2018

Titolo I

Forze di polizia ad ordinamento civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate";

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 marzo 2000, recante: "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)";

Vista l'"ipotesi di accordo sindacale" riguardante il biennio 2000-2001, per la parte economica, per il personale non dirigente

delle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni - in data 24 gennaio 2001 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la polizia di Stato: SIULP-SIAP - Federazione SILP per la CGIL/UILPS - Patto federativo Italia sicura (Patto federale tra ANIP-Rinnovamento sindacale-U.S.P.) - COISP; per la polizia penitenziaria: SAPPE - CISL/polizia penitenziaria - CGIL/polizia penitenziaria - UIL/polizia penitenziaria - SINAPPE - Coordinamento sindacale SIALPE/SAG - Coordinamento nazionale polizia penitenziaria FFP CISAL; per il Corpo forestale dello Stato: SAPAF - CISL/Corpo forestale dello Stato - UIL/Corpo forestale dello Stato - SAPECOFS - CGIL/Corpo forestale dello Stato;

Visto lo "schema di provvedimento di concertazione" riguardante il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modifiche ed integrazioni - in data 24 gennaio 2001, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalle sezioni COCER carabinieri e COCER guardia di finanza; le predette sezioni COCER non hanno sottoscritto lo schema concertato;

Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000);

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 febbraio 2001, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed esame delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

Art. 1.

Area di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della polizia di Stato, del Corpo

della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.

Art. 2

Nuovi stipendi

1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

	Lire
	-
Livello IV....	86.000
Livello V....	90.000
Livello VI....	96.000
Livello VI-bis....	100.500
Livello VII....	105.000
Livello VII-bis....	110.000
Livello VIII....	115.000
Livello IX....	126.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001.

3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

	Lire
	-
Livello IV....	32.000
Livello V....	34.000
Livello VI....	36.000
Livello VI-bis....	37.500
Livello VII....	39.000
Livello VII-bis....	41.000
Livello VIII....	43.000
Livello IX....	47.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.

5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Lire

-

Livello IV....	14.551.000
Livello V....	15.853.000
Livello VI....	17.523.000
Livello VI-bis....	18.829.000
Livello VII....	20.135.000
Livello VII-bis....	21.583.000
Livello VIII....	23.031.000
Livello IX....	26.363.000

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.(1)((3))

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "1. Gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 2 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:

livello V	Euro ... 30,20
livello VI	Euro ... 32,10
livello VI-bis	Euro ... 33,60
livello VII	Euro ... 35,10
livello VII-bis	Euro ... 36,70
livello VIII	Euro ... 38,40
livello IX	Euro ... 42,20

2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

livello V	Euro ... 18,90
livello VI	Euro ... 20,00
livello VI-bis	Euro ... 21,00
livello VII	Euro ... 21,90
livello VII-bis	Euro ... 22,90
livello VIII	Euro ... 24,00
livello IX	Euro ... 26,30

3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

livello V	Euro ... 8.776,59
livello VI	Euro ... 9.675,07
livello VI-bis	Euro ... 10.379,57
livello VII	Euro ... 11.082,86
livello VII-bis	Euro ... 11.861,89
livello VIII	Euro ... 12.643,32
livello IX	Euro ... 14.437,35

4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza

contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001".

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 nel modificare il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====			
Livelli	Incrementi mensili lordi	Stipendi tabellari annui lordi	
	(Euro)	(Euro)	
=====			
IX	33,90	14.844,14	

VIII	30,86	13.013,64	

VII-bis	29,53	12.216,25	

VII	28,19	11.421,14	

VI-bis	27,00	10.703,57	

VI	25,81	9.984,79	

V	24,28	9.067,95	

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo accordo, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° luglio 2000.

Art. 4

Indennità pensionabile

1. Le misure dell'indennita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate a decorrere dal 1o gennaio 2001 nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

Qualifiche		Lire
-		-
Vice questore aggiunto	e qualifiche equiparate	1.240.000
Commissario capo	e qualifiche equiparate	1.217.000
Commissario	e qualifiche equiparate	1.206.000
Vice commissario	e qualifiche equiparate	1.157.000
Ispettore superiore S.U.P.S.	e qualifiche equiparate	1.178.000
Ispettore capo	e qualifiche equiparate	1.125.000
Ispettore	e qualifiche equiparate	1.090.000
Vice ispettore	e qualifiche equiparate	1.056.000
Sovrintendente capo	e qualifiche equiparate	1.085.000
Sovrintendente	e qualifiche equiparate	1.021.000
Vice sovrintendente	e qualifiche equiparate	1.016.000
Assistente capo	e qualifiche equiparate	914.000
Assistente	e qualifiche equiparate	832.000
Agente scelto	e qualifiche equiparate	761.000
Agente	e qualifiche equiparate	700.000(1)((3))

 AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dal presente articolo 4, spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:

a) dal 1 gennaio 2002:

Qualifiche	Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ...	677,60
Commissario capo e qualifiche equiparate ...	665,00
Commissario e qualifiche equiparate ...	659,00
Vice commissario e qualifiche equiparate ...	632,20
Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate	643,70
Ispettore capo e qualifiche equiparate ...	614,70
Ispettore e qualifiche equiparate ...	595,60
Vice ispettore e qualifiche equiparate ...	577,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate ...	592,90
Sovrintendente e qualifiche equiparate ...	557,90
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate ...	555,20
Assistente capo e qualifiche equiparate ...	499,40
Assistente e qualifiche equiparate ...	454,60
Agente scelto e qualifiche equiparate ...	415,80
Agente e qualifiche equiparate ...	382,50

b) dal 1 gennaio 2003:

=====

Qualifiche	Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ...	716,00
Commissario capo e qualifiche equiparate ...	702,70
Commissario e qualifiche equiparate ...	696,30
Vice commissario e qualifiche equiparate ...	668,10
Ispettore superiore s.U.P.S e qualifiche equiparate	680,20
Ispettore capo e qualifiche equiparate ...	649,60
Ispettore e qualifiche equiparate ...	629,40
Vice ispettore e qualifiche equiparate ...	609,70
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate ...	626,50
Sovrintendente e qualifiche equiparate ...	589,50
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate ...	586,60
Assistente capo e qualifiche equiparate ...	527,70
Assistente e qualifiche equiparate ...	480,40
Agente scelto e qualifiche equiparate ...	439,40
Agente e qualifiche equiparate ...	404,20

 AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 nel modificare il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi dal 1° gennaio 2004 Euro	Ulteriori incrementi dal 1° gennaio 2005 Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	45,30	15,90
Commissario capo e qualifiche equiparate	44,50	15,60
Commissario e qualifiche equiparate	44,10	15,40
Vice commissario e qualifiche equiparate	42,30	14,80
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	43,10	15,10
Ispettore capo e qualifiche equiparate	41,10	14,40
Ispettore e qualifiche equiparate	39,80	14,00
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	38,60	13,50

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate		39,70		13,90
--	--	-------	--	-------

Sovrintendente e qualifiche equiparate		37,30		13,10
---	--	-------	--	-------

Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate		37,10		13,10
--	--	-------	--	-------

Assistente capo e qualifiche equiparate		33,40		11,70
--	--	-------	--	-------

Assistente e qualifiche equiparate		30,40		10,70
---------------------------------------	--	-------	--	-------

Agente scelto e qualifiche equiparate		29,00		10,00
--	--	-------	--	-------

Agente e qualifiche equiparate		28,00		10,00
-----------------------------------	--	-------	--	-------

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi dal Dal 1° gennaio 2004 Euro	Incrementi dal Dal 1° gennaio 2005 Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	761,30	777,20
Commissario capo e qualifiche equiparate	747,20	762,80
Commissario e qualifiche equiparate	740,40	755,80
Vice commissario e qualifiche equiparate	710,40	725,20
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	723,30	738,40
Ispettore capo e qualifiche equiparate	690,70	705,10
Ispettore e qualifiche equiparate	669,20	683,20
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	648,30	661,80

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	666,20	680,10
Sovrintendente e qualifiche equiparate	626,80	639,90
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	623,70	636,80
Assistente capo e qualifiche equiparate	561,10	572,80
Assistente e qualifiche equiparate	510,80	521,50
Agente scelto e qualifiche equiparate	468,40	478,40
Agente e qualifiche equiparate	432,20	442,20

Art. 5.

Assegno funzionale

1. Le misure dell'assegno di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 10 gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

((=====		
Qualifica	/ 17 anni di servizio /	29 anni di servizio
	euro	euro
=====		
Agente e qualifiche equiparate	/ 1.131,60 /	1.694,40
Agente scelto e qualifiche equiparate	/ 1.131,60 /	1.694,40
Assistente e qualifiche equiparate	/ 1.131,60 /	1.694,40
Assistente capo e qualifiche equiparate	/ 1.131,60 /	1.694,40
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate	/ 1.406,40 /	2.358,00
Sovrintendente e qualifiche equiparate	/ 1.406,40 /	2.358,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	/ 1.406,40 /	2.358,00
Vice ispettore e	/	

<i>qualifiche equiparate</i>	/	1.429,20	/	2.398,80

<i>Ispettore e qualifiche equiparate</i>	/	1.429,20	/	2.398,80

<i>Ispettore capo e qualifiche equiparate</i>	/	1.429,20	/	2.398,80

<i>Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate</i>	/	1.429,20	/	2.398,80))

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 10 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

((=====				
	/	17 anni di servizio	/	29 anni di servizio
<i>Qualifica</i>	/	euro	/	euro
=====				
<i>Vice commissario e qualifiche equiparate</i>	/	1.682,40	/	2.524,80

<i>Commissario e qualifiche equiparate</i>	/	1.682,40	/	2.524,80

<i>Commissario capo e qualifiche equiparate</i>	/	2.164,80	/	4.018,80

<i>Vice questore agg.to e qualifiche equiparate</i>	/	2.439,60	/	4.018,80)) ((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R 19 novembre 2003, n. 348 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi.

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi.

Art. 6.

Trattamento di missione

1. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' incrementata, a decorrere dal 1o gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora.

Art. 7.

Servizi esterni ed ordine pubblico in sede

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziare in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.

Art. 8.

Indennita' di presenza notturna e festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora. (2)

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno. ((3))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora".

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del presente decreto, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

Art. 9.

Indennita' di imbarco e relative indennita' supplementari

1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - sono elevate al 50 per

cento.

Art. 10.

Indennita' di bilinguismo

1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

Attestato di conoscenza della lingua:

	Lire
	-
Attestato A....	408.000
Attestato B....	340.000
Attestato C....	272.000
Attestato D....	245.000.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

	Lire
	-
Prima fascia....	408.000
Seconda fascia....	340.000
Terza fascia....	272.000
Quarta fascia....	245.000.

Art. 11.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' incrementato:

a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;

b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo. (1) ((2))

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato, come da tabella "A" allegata al presente decreto, dalle seguenti

risorse economiche:

a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;

b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto."

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 nel modificare il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti risorse economiche annue:

- a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;
- b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;
- c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00".

Art. 12.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.

Titolo II

Forze di polizia ad ordinamento militare

Art. 13.

Area di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n.129, il decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.

Art. 14

Nuovi stipendi

1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Lire

Livello V....	90.000
Livello VI....	96.000
Livello VI-bis....	100.500
Livello VII....	105.000
Livello VII-bis....	110.000
Livello VIII....	115.000
Livello IX....	126.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001.

3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Lire

Livello V....	34.000
Livello VI....	36.000
Livello VI-bis....	37.500
Livello VII....	39.000
Livello VII-bis....	41.000
Livello VIII....	43.000
Livello IX....	47.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.

5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Lire

Livello V....	15.853.000
Livello VI....	17.523.000
Livello VI-bis....	18.829.000
Livello VII....	20.135.000
Livello VII-bis....	21.583.000
Livello VIII....	23.031.000
Livello IX....	26.363.000

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

((1))

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 42) che "1. Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'art. 14 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:

livello V	Euro ... 30,20
livello VI	Euro ... 32,10
livello VI-bis	Euro ... 33,60
livello VII	Euro ... 35,10
livello VII-bis	Euro ... 36,70
livello VIII	Euro ... 38,40
livello IX	Euro ... 42,20

2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

livello V	Euro ... 18,90
livello VI	Euro ... 20,00
livello VI-bis	Euro ... 21,00
livello VII	Euro ... 21,90
livello VII-bis	Euro ... 22,90
livello VIII	Euro ... 24,00
livello IX	Euro ... 26,30

3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

livello V	Euro ... 8.776,59
livello VI	Euro ... 9.675,07
livello VI-bis	Euro ... 10.379,57
livello VII	Euro ... 11.082,86
livello VII-bis	Euro ... 11.861,89
livello VIII	Euro ... 12.643,32
livello IX	Euro ... 14.437,35"

Gli incrementi stipendiali sudetti non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

===== Livello =====		Feriale	Festiva o notturna	Notturna festiva
livello V	Euro	9,65	10,91	12,59
livello VI	Euro	10,26	11,60	13,39
livello VI-bis	Euro	10,74	12,14	14,00
livello VII	Euro	11,21	12,67	14,62
livello VII-bis	Euro	11,71	13,24	15,27
livello VIII	Euro	12,27	13,87	16,01
livello IX	Euro	13,48	15,24	17,58

Art. 15.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 14, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1o luglio 2000.

Art. 16

Indennita' pensionabile

1. Le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 1o gennaio 2001, nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

Gradi	Lire
-	-
Tenente colonnello....	1.240.000
Maggiore....	1.217.000
Capitano....	1.206.000
Tenente....	1.157.000
Sottotenente....	1.123.000
Maresciallo aiutante S.U.P.S. e Maresciallo aiutante....	1.178.000
Maresciallo capo....	1.125.000
Maresciallo ordinario....	1.090.000
Maresciallo....	1.056.000
Brigadiere capo....	1.085.000
Brigadiere....	1.021.000
Vice brigadiere....	1.016.000
Appuntato scelto....	914.000
Appuntato....	832.000
Carabiniere scelto e finanziere scelto....	761.000
Carabiniere e finanziere....	700.000 (1) ((2))

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 44, comma 1) che le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dal presente articolo 16, spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento militare sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:

a) dal 1 gennaio 2002:

Gradi	Euro
Tenente colonnello e Maggiore ...	677,60
Capitano ...	665,00
Tenente ...	659,00
Sottotenente ...	632,20
Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante	643,70
Maresciallo capo ...	614,70

Maresciallo ordinario ...	595,60
Maresciallo ...	577,00
Brigadiere capo ...	592,90
Brigadiere ...	557,90
Vice Brigadiere ...	555,20
Appuntato scelto ...	499,40
Appuntato ...	454,60
Carabiniere scelto e finanziere scelto ...	415,80
Carabiniere e finanziere ...	382,50

b) dal 1 gennaio 2003:

```
=====
```

Gradi	Euro
=====	
Tenente colonnello e Maggiore ...	716,00
Capitano ...	702,70
Tenente ...	696,30
Sottotenente ...	668,10
Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante	680,20
Maresciallo capo ...	649,60
Maresciallo ordinario ...	629,40
Maresciallo ...	609,70
Brigadiere capo ...	626,50
Brigadiere ...	589,50
Vice Brigadiere ...	586,60
Appuntato scelto ...	527,70
Appuntato ...	480,40
Carabiniere scelto e finanziere scelto ...	439,40
Carabiniere e finanziere ...	404,20

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 nel modificare il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

```
=====
```

Gradi	Incrementi dal 1 gennaio 2004 Euro	Ulteriori incrementi dal 1 gennaio 2005 Euro
=====		
Tenente Colonnello e		
Maggiore	45,30	15,90

Capitano	44,50	15,60

Tenente	44,10	15,40

Sottotenente	42,30	14,80

Maresciallo Aiutante		
s.UPS e Maresciallo		
Aiutante	43,10	15,10

Maresciallo Capo	41,10	14,40
Maresciallo Ordinario	39,80	14,00
Maresciallo	38,60	13,50
Brigadiere Capo	39,70	13,90
Brigadiere	37,30	13,10
Vice Brigadiere	37,10	13,10
Appuntato Scelto	33,40	11,70
Appuntato	30,40	10,70
Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto	29,00	10,00
Carabiniere/ Finanziere	28,00	10,00

Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 2) che le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

	Dal 1° gennaio 2004 Euro	Dal 1° gennaio 2005 Euro
Tenente Colonnello e Maggiore	761,30	777,20
Capitano	747,20	762,80
Tenente	740,40	755,80
Sottotenente	710,40	725,20
Maresciallo Aiutante s. UPS e Maresciallo Aiutante	723,30	738,40
Maresciallo Capo	690,70	705,10
Maresciallo Ordinario	669,20	683,20
Maresciallo	648,30	661,80
Brigadiere Capo	666,20	680,10
Brigadiere	626,80	639,90

Vice Brigadiere	623,70	636,80
Appuntato Scelto	561,10	572,80
Appuntato	510,80	521,50
Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto	468,40	478,40
Agente e qualifiche equiparate	432,20	442,20

Art. 17.

Assegno funzionale

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, fermi restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	/ 17 anni di servizio / euro	/ 29 anni di servizio / euro
Carabiniere e finanziere	1.131,60	1.694,40
Carabiniere scelto e finanziere scelto	1.131,60	1.694,40
Appuntato	1.131,60	1.694,40
Appuntato scelto	1.131,60	1.694,40
Vice brigadiere	1.406,40	2.358,00
Brigadiere	1.406,40	2.358,00
Brigadiere capo	1.406,40	2.358,00
Maresciallo	1.429,20	2.398,80
Maresciallo ordinario	1.429,20	2.398,80
Maresciallo capo	1.429,20	2.398,80
Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo/ aiutante	1.429,20	2.398,80

2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

((=====

Grado	/17 anni di servizio euro/29 anni di servizio euro	
Sottotenente	/ 1.682,40	/ 2.524,80
Tenente	/ 1.682,40	/ 2.524,80
Capitano	/ 2.164,80	/ 4.018,80
Maggiore	/ 2.439,60	/ 4.018,80
Tenente colonnello	/ 2.439,60	/ 4.018,80))

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 (con l'art. 7, comma 1) che le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi.

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi.

Art. 18.

Trattamento di missione

1. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora.

Art. 19.

Servizi esterni ed ordine pubblico in sede

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, e dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziare in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.

Art. 20.

Indennita' di presenza notturna e festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda

di L. 6.000 per ciascuna ora. (1)

2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.((3))

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora."

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

Art. 21.

Indennita' di imbarco e relative indennita' supplementari

1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 50 per cento.

Art. 22.

Indennita' di bilinguismo

1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

Attestato di conoscenza della lingua:

	lire
	-
Attestato A	408.000
Attestato B	340.000
Attestato C	272.000
Attestato D	245.000.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

lire

-

Prima fascia....	408.000
Seconda fascia....	340.000
Terza fascia....	272.000
Quarta fascia....	245.000.

Art. 23.

Efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse finanziarie di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 25, sono cosi' incrementate:

a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;

b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo.(1)((3))

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 53, comma 1) che per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'articolo 23 del presente provvedimento sono ulteriormente incrementate, come da tabella "A" allegata al decreto 164/2002:

"a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;

b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente decreto".

Tabella A
Artt. 14 e 53

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 nel modificare il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue:

a) Arma dei carabinieri: Euro 3.344.600,00;

b) Guardia di finanza: Euro 2.160.600,00."

Art. 24.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 13, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.

Art. 25.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 153,72 miliardi per il 2000 e in lire 1.438,95

miliardi a decorrere dal 2001, si provvede: quanto a lire 153,72 miliardi per il 2000 e a lire 1.416,94 miliardi a decorrere dal 2001 mediante l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 50, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a lire 22,01 miliardi a decorrere dal 2001 mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti per lavoro straordinario iscritti negli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e della giustizia destinati al personale oggetto del presente provvedimento.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Tabella I
Articoli 11 e 23

	Anno 2000 (in milioni)	Anno 2000 (in milioni)
	-	-
Polizia di Stato	11.150	-
Corpo della polizia penitenziaria	3.940	-
Corpo forestale dello Stato	820	800
Arma dei carabinieri	12.190	18.000
Corpo della guardia di finanza	6.990	17.000
Totali	35.090	35.800 ((1))

N.B.: gli importi sono comprensivi degli oneri a carico dello Stato, ivi compresa IRAP. Quelli afferenti all'anno 2000 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica

Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica

Bianco, Ministro dell'interno

Mattarella, Ministro della difesa

Del Turco, Ministro delle finanze

Fassino, Ministro della giustizia

Pecoraro Scanio, Ministro per le
politiche agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2001

Ministeri istituzionali, registro n. 4 Interno, foglio n. 154

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 53, comma
1) che le risorse dell'articolo 23 sono incrementato come di
seguito:

	Anno 2002	Anno 2003
	(in milioni di euro)	(in milioni di euro)
Polizia di Stato	8.20	17.40
Corpo della polizia penitenziaria	-	-
Corpo forestale dello Stato	0.80	1.60
Arma dei carabinieri	6.40	13.70
Corpo della guardia di finanza	6.80	14.50
Totali....	22.20	47.20

N.B.:

a) gli importi non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2002 non hanno effetto di trascinamento all'anno successivo;

b) gli importi tengono conto delle disposizioni di cui gli articoli 14 e 53 e dalle risorse utilizzate dalle singole amministrazioni per gli incrementi delle voci del trattamento accessorio.